



COMUNE DI GENOVA

DELIBERAZIONE APPROVATA DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SEDUTA
PUBBLICA DI PRIMA CONVOCAZIONE DEL 31/08/2017

**DCC-2017-60 APPROVAZIONE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA
DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE
TRIBUTARIE, AI SENSI DELL'ART. 11 DEL DECRETO
LEGGE N. 50 DEL 2017.**

Presiede: Il Presidente Piana Alessio
Assiste: Il Segretario Generale Uguccioni Luca

Al momento della deliberazione risultano presenti (P) ed assenti (A) i Signori:

1	Piana Alessio	Presidente	P
2	Bucci Marco	Sindaco	A
3	Amorfini Maurizio	Consigliere	P
4	Anzalone Stefano	Consigliere	P
5	Ariotti Fabio	Consigliere	P
6	Avvenente Mauro	Consigliere	P
7	Baroni Mario	Consigliere	P
8	Bernini Stefano	Consigliere	P
9	Bertorello Federico	Consigliere	P
10	Bruccoleri Mariajose'	Consigliere	A
11	Brusoni Marta	Consigliere	A
12	Campanella Alberto	Consigliere	P
13	Cassibba Carmelo	Consigliere	P
14	Ceraudo Fabio	Consigliere	P
15	Corso Francesca	Consigliere	P
16	Costa Stefano	Consigliere	P
17	Crivello Giovanni Antonio	Consigliere	P
18	De Benedictis Francesco	Consigliere	P
19	Ferrero Simone	Consigliere	P
20	Fontana Lorella	Consigliere	A
21	Gambino Antonino	Consigliere	P
22	Giordano Stefano	Consigliere	P
23	Grillo Guido	Consigliere	A
24	Immordino Giuseppe	Consigliere	P
25	Lauro Lilli	Consigliere	A
26	Lodi Cristina	Consigliere	A
27	Maresca Francesco	Consigliere	A
28	Mascia Mario	Consigliere	P

29	Pandolfo Alberto	Consigliere	P
30	Pignone Enrico	Consigliere	P
31	Pirondini Luca	Consigliere	P
32	Putti Paolo	Consigliere	P
33	Remuzzi Luca	Consigliere	P
34	Rossetti Maria Rosa	Consigliere	P
35	Rossi Davide	Consigliere	A
36	Salemi Pietro	Consigliere	P
37	Santi Ubaldo	Consigliere	P
38	Terrile Alessandro Luigi	Consigliere	P
39	Tini Maria	Consigliere	P
40	Vacalebri Valeriano	Consigliere	P
41	Villa Claudio	Consigliere	P

E pertanto complessivamente presenti n. 32 componenti del Consiglio.

Sono presenti alla seduta gli Assessori:

1	Balleari Stefano
2	Bordilli Paola
3	Campora Matteo
4	Fanghella Paolo
5	Fassio Francesca
6	Garassino Stefano
7	Piciocchi Pietro
8	Serafini Elisa



COMUNE DI GENOVA

127 0 0 - DIREZIONE POLITICHE DELLE ENTRATE E TRIBUTI

Proposta di Deliberazione N. 2017-DL-274 del 27/07/2017

APPROVAZIONE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE, AI SENSI DELL'ART. 11 DEL DECRETO LEGGE N. 50 DEL 2017.

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta n. 46 in data 1° agosto 2017;

- omissis -

Il Presidente, ricordato che la pratica è già stata oggetto di trattazione in sede di Commissione, comunica che sono pervenute modifiche della Giunta, di seguito riportate:

Nota n. 295933 del 29.08.2017

“Con riferimento alla deliberazione in oggetto, tenuto conto che , a causa di un mero errore materiale, è stata inserita un' indicazione non coerente con il dettato normativo , si chiede di sostituire l'articolo 1 comma 1 del Regolamento, di seguito riportato:

“1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 11, comma 1-*bis* del decreto legge 24 aprile 2017, disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie comunali pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

col seguente:

“1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 11, comma 1-*bis* del decreto legge 24 aprile 2017 n.50, disciplina le modalità e le procedure per avvalersi della definizione agevolata delle controversie tributarie comunali pendenti alla data di entrata in vigore del citato decreto”.

Non essendo fatte osservazioni il Presidente pone in votazione la proposta della Giunta, nel testo con gli allegati parte integrante di seguito riportato, comprensivo delle modifiche come sopra riportate.

Su proposta dell'Assessore al Bilancio e Patrimonio Pietro Piciocchi;

Visto:

- l'articolo 42, comma 2, lettera f) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone la competenza del Consiglio Comunale in materia di istituzione e ordinamento dei tributi e l'articolo 149 dello stesso decreto legislativo che fissa i principi generali in materia di finanza propria e derivata degli enti locali;
- l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 richiamato dal comma 702 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di Stabilità 2014), secondo cui i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- l'art. 11, comma 1 bis del decreto legge n. 50 del 2017, convertito con legge n. 96 del 2017, che ha previsto la possibilità per i Comuni di disporre entro il 31 agosto 2017 l'applicazione delle disposizioni in materia di definizione agevolata delle liti pendenti di cui al medesimo articolo 11 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente;

Premesso che:

- le controversie definibili sono quelle non definite con sentenza passata in giudicato, pendenti in qualsiasi grado di giudizio, ivi compresa la Corte di Cassazione, il cui ricorso sia stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore del decreto legge n. 50 del 2017, convertito con legge n. 96 del 2017, ossia entro il 24.04.2017;
- l'adesione alla definizione agevolata comporta l'esclusione delle sanzioni e degli interessi di mora applicati sia in caso di riscossione coattiva tramite ruolo che in caso di riscossione tramite ingiunzione di pagamento;
- aderendo alla definizione agevolata il contribuente è tenuto a pagare l'imposta, gli interessi, le spese di notifica inclusi nell'atto impugnato, oltre agli interessi del 4 per cento, per ritardata iscrizione a ruolo, da calcolarsi fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto;

Considerato che:

- Fino alla data del 24 aprile 2017 risultano pendenti nei vari gradi di giudizio 360 ricorsi così ripartiti:
 - a) Commissione tributaria provinciale: n. 112 ricorsi;
 - b) Commissione tributaria regionale: n. 204 appelli e/o riassunzioni;
- Corte di Cassazione: n 44 ricorsi;

- il numero dei ricorsi pendenti comprende anche quelli riguardanti atti propri del concessionario della riscossione nonché i ricorsi relativi alla TIA riguardanti atti propri del soggetto gestore, di cui è parte anche il Comune di Genova;

Considerato inoltre che:

- è opportuno disciplinare le procedure di dettaglio in un apposito regolamento, anche al fine di rendere più chiaro il procedimento ed agevolare l'adesione da parte di tutti i debitori;
- la definizione agevolata rappresenta un'opportunità sia per il Comune, in quanto consente di ridurre il contenzioso in essere, sia per il debitore, considerata la possibilità di ottenere anche una riduzione significativa del debito grazie all'esclusione delle sanzioni e degli interessi maturati dal sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto di accertamento, oltre che delle spese di lite liquidate nelle sentenze non definitive;

Ritenuto, pertanto, di approvare l'allegato Regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti;

Visto l'art. 59 del vigente Regolamento per il Decentramento e la Partecipazione Municipale, che prevede la facoltà di inviare ai Municipi le proposte regolamentari per il rilascio di apposito parere;

Attesa la natura sovra municipale della materia in oggetto del presente regolamento che non fa ritenere necessario il suddetto invio;

Ritenuto opportuno, considerati i ristrettissimi tempi imposti dalla norma pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 23 giugno 2017, che impongono l'adozione dell'atto di approvazione della definizione agevolata entro il 31 agosto 2017 e dettano il termine perentorio per la presentazione delle istanze da parte dei contribuenti entro il 30 settembre termine che, cadendo di sabato, si intende prorogato al lunedì successivo 2 ottobre, proporre l'immediata esecutività della delibera;

Preso atto che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle politiche fiscali, secondo le modalità e i termini di cui all'articolo 13, commi 13 bis e 15 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Visto il parere dell'organo di revisione previsto dall'art. 239 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sulle proposte di regolamento di applicazione dei tributi locali;

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile di Ragioneria, nonché l'attestazione sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Acquisito il visto di conformità espresso dal Segretario Generale ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D.Lgs 267/2000 ss.mm.ii;

La Giunta
P R O P O N E
Al Consiglio Comunale

1. di approvare l'allegato Regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti;
2. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n.446 del 1997;
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

La proposta, mediante regolare votazione effettuata con l'utilizzo del sistema elettronico di rilevazione dei voti e con l'assistenza dei consiglieri Amorfini, Putti, Salemi, viene approvata all'unanimità.

Il Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Al momento della votazione sono presenti i consiglieri: Amorfini, Anzalone, Ariotti, Avvenente, Baroni, Bernini, Bertorello, Campanella, Cassibba, Ceraudo, Corso, Costa, Crivello, De Benedictis, Ferrero, Gambino, Giordano, Immordino, Mascia, Pandolfo, Piana, Pignone, Pirondini, Putti, Remuzzi, Salemi, Santi, Terrile, Tini, Vacalebre, Villa, in numero di 31.

La dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione in questione, mediante regolare votazione, fatta con l'utilizzo del sistema elettronico di rilevazione dei voti e con l'assistenza dei consiglieri Amorfini, Putti, Salemi, viene approvata all'unanimità.

Il Presidente
Alessio Piana

Il Segretario Generale
Avv. Luca Uguccioni



OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE, AI SENSI DELL'ART. 11 DEL DECRETO LEGGE N. 50 DEL 2017.

Il Dirigente
[Dott.ssa Piera Castagnacci]

COMUNE DI GENOVA

**REGOLAMENTO PER LA
DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE
CONTROVERSIE TRIBUTARIE
PENDENTI**

Articolo 1 - <i>Oggetto</i>	3
Articolo 2 – <i>Ambito di applicazione</i>	3
Articolo 3 – <i>Termini e modalità di presentazione della domanda</i>	3
Articolo 4 – <i>Modalità di definizione</i>	3
Articolo 5 – <i>Perfezionamento della definizione</i>	4
Articolo 6 – <i>Diniego della definizione</i>	5
Articolo 7 – <i>Sospensioni termini processuali</i>	5

Articolo 1 - *Oggetto*

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 11, comma 1-*bis* del decreto legge 24 aprile 2017 n. 50, disciplina le modalità e le procedure per avvalersi della definizione agevolata delle controversie tributarie comunali pendenti alla data di entrata in vigore del citato decreto.

3. Per quanto non regolamentato restano applicabili le disposizioni recate dall'articolo 11 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

Articolo 2 – *Ambito di applicazione*

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano a tutte le controversie relative ai tributi comunali che risultano pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato entro la data del 24 aprile 2017 al Comune impositore.

Articolo 3 – *Termini e modalità di presentazione della domanda*

1. La domanda di definizione agevolata della controversia di cui all'articolo 2 deve essere presentata entro il 2 ottobre 2017.

2. Il contribuente deve presentare una distinta domanda, esente da bollo, per ogni singolo atto impugnato, anche nel caso di ricorsi cumulativi e di riunioni processuali di più ricorsi, utilizzando il modello messo a disposizione dal Comune.

3. La domanda può essere inviata alternativamente tramite raccomandata A/R o tramite Posta elettronica certificata all'indirizzo comunicato dal Comune sul proprio sito o consegnata a mano al Protocollo Generale del Comune.

Articolo 4 – *Modalità di definizione*

1. Ai fini della definizione delle controversie di cui all'articolo 2, il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione può definire la controversia col pagamento dei seguenti importi:

- a) l'imposta, gli interessi e le spese di notifica indicati nell'atto impugnato;
- b) gli interessi di ritardata iscrizione a ruolo, pari al 4 per cento annuo, da calcolarsi fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto.

2. In caso di controversia relativa esclusivamente agli interessi di mora o alle sanzioni non collegate ai tributi, per la definizione è dovuto il quaranta per cento degli importi in

contestazione. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione.

3. Dagli importi dovuti in base ai precedenti commi sono scomputati quelli versati in pendenza di giudizio, quelli dovuti per effetto della definizione agevolata degli affidamenti all'agente della riscossione, di cui all'art. 6 del decreto legge n. 193 del 2016, nel caso in cui il contribuente abbia presentato ad Equitalia la domanda entro il 21 aprile 2017.

4. La definizione agevolata delle controversie tributarie comunali non è ammessa se il contribuente, che ha presentato entro il termine di scadenza la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata degli affidamenti all'agente della riscossione, vi rinuncia.

5. All'importo calcolato ai sensi del comma 3 il contribuente dovrà sommare le eventuali spese di lite rimosse sulla base della sentenza non definitiva che ha deciso la controversia oggetto di definizione agevolata.

6. La definizione agevolata non dà luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto.

7. Gli importi dovuti sono liquidati direttamente dal contribuente.

8. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

9. Nel caso in cui sia stata attivata la riscossione coattiva degli importi in contenzioso ed il contribuente non abbia pagato tali importi e non abbia aderito alla definizione agevolata degli affidamenti all'agente della riscossione, il perfezionamento della definizione costituisce titolo per ottenere lo sgravio del ruolo.

Articolo 5 – *Perfezionamento della definizione*

1. La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione dell'istanza e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente regolamento o della prima rata, in caso di pagamento rateale, entro il 2 ottobre 2017.

2. Non è ammesso pagamento rateale se gli importi dovuti non superano € 2.000 (duemila)

Se l'importo dovuto è superiore a € 2.000 (duemila) è consentito il pagamento rateale nella seguente misura:

- a) il 40 per cento dell'importo dovuto deve essere versato entro il 2 ottobre 2017;
- b) il 40 per cento dell'importo dovuto deve essere versato entro il 30 novembre 2017;
- c) il 20 per cento dell'importo dovuto deve essere versato entro il 2 luglio 2018.

3. Al versamento degli importi dovuti di cui al precedente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 e di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 218 del 1997.

4. Il contribuente deve effettuare il versamento degli importi di cui al comma 1 con riferimento ad ogni singolo atto impugnato. Nel modello di domanda, di cui all'articolo 3 saranno rese note anche le modalità di pagamento con riferimento a ciascun tributo comunale.

Articolo 6 – *Diniego della definizione*

1. Il Comune notifica l'eventuale diniego alla definizione entro il 31 luglio 2018. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite.

2. Se la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo.

Articolo 7 – *Sospensioni termini processuali*

1. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente, a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente regolamento. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2017. Se entro tale data il contribuente avrà depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2018.

2. Per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di esecutività del presente regolamento e fino al 30 settembre 2017.



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
127 0 0 N. 2017-DL-274 DEL 27/07/2017 AD OGGETTO:
APPROVAZIONE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE
AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE, AI SENSI
DELL'ART. 11 DEL DECRETO LEGGE N. 50 DEL 2017.**

PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento

01/08/2017

Il Dirigente Responsabile
[Dott.ssa Piera Castagnacci]



COMUNE DI GENOVA

Modello per proposte di deliberazione relative a tariffe

ELEMENTI PER RELAZIONE AI SENSI
DELL'ART. 7 REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

CODICE UFFICIO: 127 0 0	DIREZIONE POLITICHE DELLE ENTRATE E TRIBUTI
Proposta di Deliberazione N. 2017-DL-274 DEL 27/07/2017	
Modifica aliquote/tariffe	
Nuova aliquota/tariffa	
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE, AI SENSI DELL'ART. 11 DEL DECRETO LEGGE N. 50 DEL 2017.	

a) La presente proposta di deliberazione modifica le previsioni di entrata iscritte nei documenti previsionali e programmatici relativamente all'anno in corso ed alla programmazione pluriennale?

SI ☐

NO ☒

Nel caso di risposta affermativa compilare il prospetto seguente

Anno di esercizio	Capitolo	Centro di Costo	Previsione assestata	Nuova previsione	Differenza + / -

b) Sono già state comunicate alla Direzione Ragioneria le previsioni di entrata per la predisposizione dei nuovi documenti previsionali e programmatici?

SI ☐

NO ☒

c) La presente proposta di deliberazione modifica le previsioni di entrata relative ai nuovi documenti previsionali e programmatici?

SI ☐

NO ☒

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto seguente:

Anno di esercizio	Capitolo	Centro di Costo	Previsione assestata	Nuova previsione	Differenza + / -

d) La presente proposta di deliberazione modifica le previsioni di uscita iscritte nei documenti previsionali e programmatici relativamente all'anno in corso ed alla programmazione pluriennale?

SI ☐

NO ☒

e) La presente proposta di deliberazione, ove riferita a tariffe di società/enti partecipati, è coerente con la necessità di assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in relazione agli equilibri complessivi del bilancio dell'Ente?

SI ☐

NO ☐

Criteri di aggiornamento delle aliquote/tariffe:

Genova, 01 / 08 /2017

Il Dirigente
[Dott.ssa Piera Castagnacci]

Documento Firmato Digitalmente



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
127 0 0 N. 2017-DL-274 DEL 27/07/2017 AD OGGETTO:
APPROVAZIONE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE
AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE, AI SENSI
DELL'ART. 11 DEL DECRETO LEGGE N. 50 DEL 2017.**

PARERE REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - comma 1 - T.U. D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

01/08/2017

Il Dirigente Responsabile
[Dott. Giovanni Librici]



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
127 0 0 N. 2017-DL-274 DEL 27/07/2017 AD OGGETTO:
APPROVAZIONE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE
AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE, AI SENSI
DELL'ART. 11 DEL DECRETO LEGGE N. 50 DEL 2017.**

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)

Non necessita.

01/08/2017

Il Direttore di Ragioneria
[Dott. Giovanni Librici]



COMUNE DI GENOVA

Parere relativo alla proposta 2017/DL/274 del 27.07.2017 ad oggetto: "Approvazione regolamento relativo alla definizione agevolata delle controversie tributarie, ai sensi dell'art. 11 del decreto legge n. 50 del 2017".

Ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e ss.sm.ii. il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Genova, con riferimento alla proposta 2017/DL/274 del 27.07.2017 ad oggetto: "Approvazione regolamento relativo alla definizione agevolata delle controversie tributarie, ai sensi dell'art. 11 del decreto legge n. 50 del 2017", così come modificata rispetto alla precedente formulazione, tenuto conto dei pareri espressi dai Dirigenti Responsabili, esprime il proprio parere favorevole.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott.	Roberto	Benati
Dott.	Vittorio	Ingenito

(firmato digitalmente)

01 agosto 2017